

**COMUNE DI CANDIOLO**

***Città Metropolitana di TORINO***

***Parere dell'organo di revisione su proposta di***


**“MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TARI  
PUNTUALE (TARIP). INTRODUZIONE DEL  
METODO DI TARIFFAZIONE TRINOMIO”**

***e documenti allegati***

**Atto n. 2023-010 del 06/04/2023**

**L'organo di revisione**

BOFFA DOTT. PIERANTONIO STEFANO





Il sottoscritto BOFFA dott. Pierantonio Stefano, Revisore Unico pro-tempore dell'Ente:

Vista la proposta di deliberazione CC n. 22 del 04/04/2023 relativa a **"MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE (TARIP). INTRODUZIONE DEL METODO DI TARIFFAZIONE TRINOMIO"**, come ricevuta il 06/04/2023, unitamente al nuovo Regolamento TARIP;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 29/07/2021, e s.m.i., a decorrere dal 1 gennaio 2022 ha introdotto la TARI Puntuale;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF ha chiarito che il principio "chi inquina paga" si realizza pienamente soltanto attraverso l'adozione di strumenti per la quantificazione dei rifiuti effettivamente prodotti;
- l'Ente ha ritenuto pertanto di dover determinare una tariffa puntuale applicabile esclusivamente ai rifiuti effettivamente misurati e, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione diretta o indiretta, di dover tornare a calcolare la quota variabile della TARI mediante il sistema di tariffazione normalizzato fondato sui coefficienti kb e kd di potenziale produzione di rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- L'Ente dà atto che l'eventuale scostamento netto tra il gettito necessario alla copertura dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario e il gettito totale a consuntivo, al netto del tributo provinciale dovrà essere gestito con il primo Piano Economico Finanziario utile, secondo le modalità stabilite dal sistema di Misurazione della Tariffa Rifiuti adottato da ARERA e in ossequio al principio contabile della competenza potenziata.

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"; abrogando implicitamente l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il nuovo Regolamento integrato con le nuove norme vigenti;

Visti i documenti elaborati dal Servizio Finanziario dell'Ente;

Dato atto che le variazioni possono ritenersi congrue, coerenti ed attendibili;

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle modifiche da apportare ai testi regolamentari citati;

Ritenendo tale documentazione congrua e soddisfacente;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione **esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione in oggetto, così come recepita integralmente.

Torino, 06 aprile 2023

**Il Revisore Unico dei Conti**  
(BOFFA dott. Pierantonio Stefano)

